

Procedure per l'avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione integrata ambientale per gli inceneritori di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D. Lgs. 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003 l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1) è in capo a Regione Lombardia (cosiddetti impianti di incenerimento "di piano"). Il comma 2 dello stesso articolo 17 della LR 26/2003 prevede che per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni dei suddetti impianti, la Regione si avvale anche dell'Agenzia Regionale.

A seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, Regione Lombardia dovrà avviare il riesame complessivo delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 29 octies del d.lgs 152/2006 garantendo la conclusione dei procedimenti entro 4 anni dalla pubblicazione della Decisione e quindi entro novembre 2023;

Con la dgr 6659 del 11.7.2022 "BAT WI INDIRIZZI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE DEL 12 NOVEMBRE 2019 CHE STABILISCE LE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI" Regione Lombardia, ha provveduto a fornire una serie di indicazioni per agevolare ed uniformare l'applicazione delle BAT del settore, prevedendo specifiche prescrizioni ed indicazioni per gli impianti di competenza regionale (cosiddetti impianti "di Piano") in relazione alla loro rilevanza e strategicità. Tra l'altro la delibera ha previsto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima l'elaborazione di ulteriori indicazioni di carattere tecnico-amministrativo per semplificare ed uniformare i procedimenti di riesame degli impianti a seguito dell'emanazione delle BAT conclusions, ivi inclusa la definizione di un calendario per la presentazione delle istanze di riesame degli impianti di competenza regionale al fine di garantire la conclusione dei procedimenti di riesame entro i termini previsti dalla Direttiva 2010/75/UE ed ottimizzare l'attività istruttoria degli uffici competenti.

Con il presente provvedimento la competente Struttura della DG Ambiente e Clima dispone il riesame degli impianti di competenza regionale provvedendo contestualmente a:

- Definire il calendario per la presentazione della documentazione;
- Fornire indicazioni per la presentazione della documentazione

2. PRINCIPALI RICHIAMI NORMATIVI

Art. 29-octies d.l.

gs 152/2006. Rinnovo e riesame

- C.5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
- c6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
- c10. il riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente;

dgr 4107 del 21/12/2020 "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'legge di semplificazione 2020' – sostituzione degli allegati a, b, c, d, e e f alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970."

dgr 6659 del 11.7.2022 "indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti"

3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con il presente provvedimento è disposto, ai sensi dell'art.29 octies c. 5 del d.lgs 152/2006 e della L 241/1990, il riesame complessivo con valenza di rinnovo a seguito della emanazione delle BAT conclusioni di settore (Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010) degli impianti di incenerimento rifiuti di competenza regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003, di seguito indicati.

- A2A Ambiente S.p.A. – Brescia;
- A2A Ambiente S.p.A. (Silla 2) – Milano
- ACSM-AGAM S.p.A. – Como
- Brianza Energia Ambiente (BEA) - Desio (Monza e Brianza)
- Linea Ambiente S.r.l. – Cremona;
- Lomellina Energia - Parona (Pavia)
- Neutalia S.r.l. - Busto Arsizio (Varese)
- Prima S.r.l. - Trezzo Sull'Adda (Milano)
- REA Dalmine - Dalmine (Bergamo)
- Silea S.p.A. - Valmadrera (Lecco)

I riesami verranno condotti tenendo conto di tutte le Conclusioni sulle BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea applicabili ai casi di specie (quali ad esempio le BAT conclusioni di cui alla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti)

In riferimento all'art. 7 della L 241/1990 si informa che:

- l'ufficio competente all'istruttoria è la Struttura Autorizzazioni Ambientali presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi; la documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito istituzionale di Regione Lombardia, sezione Rifiuti;
- responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Autorizzazioni Ambientali;
- I procedimenti dovranno concludersi entro i termini previsti dall'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 ferma restando l'eventuale interruzione dei termini per richiesta di integrazioni
- titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter, della l. 241/90 è il Direttore Generale della D.G. Ambiente e Clima, come previsto dalla d.g.r. XI/4655 del 03/05/2021.

4. CALENDARIO

In attuazione di quanto previsto dalla Dgr 6659 del 11.7.2022 e dall'art.29 octies c.5 del d.lgs 152/2006, al fine di ottimizzare l'attività degli uffici e garantire la conclusione dei procedimenti di riesame entro i termini previsti dalla Direttiva 2010/75/UE viene delineato il seguente calendario per la presentazione della documentazione.

In tal senso la presentazione della documentazione di cui al successivo punto 2, ai sensi dell'art. 29-octies c.5, deve essere effettuata secondo il seguente calendario.

Potrà eventualmente essere richiesta una proroga per la presentazione della documentazione, adeguatamente motivata, non superiore a 30 giorni.

Installazione	Scadenza presentazione documentazione
Silea S.p.A. - Valmadrera (Lecco)	30/10/2022
REA Dalmine - Dalmine (Bergamo)	30/10/2022
A2A Ambiente S.p.A. – Brescia;	30/10/2022
A2A Ambiente S.p.A. (Silla 2) – Milano	15/12/2022
ACSM-AGAM S.p.A. – Como	15/12/2022
Linea Ambiente S.r.l. – Cremona;	15/12/2022
Lomellina Energia - Parona (Pavia)	15/12/2022
Brianza Energia Ambiente (BEA) - Desio (Monza e Brianza)	15/02/2023
Prima S.r.l. - Trezzo Sull'Adda (Milano)	15/02/2023
NEUTALIA S.r.l. - Busto Arsizio (Varese)	15/02/2023

5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Richiamata dgr 4107 del 21/12/2020 (allegato 1), al fine di favorire la raccolta delle istanze e la gestione telematica dei procedimenti, la deve essere presentata sulla **piattaforma regionale 'Procedimenti'**, accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it, nella **sezione 'Ambiente'**.

Relativamente ai contenuti della documentazione da presentare i Gestori dovranno fare riferimento **all'allegato 3** della medesima **dgr 4107 del 21/12/2020**, che individua a livello generale la documentazione da presentare per i procedimenti AIA, nonché **all'art. 29-octies c.5 del d.lgs 152/2006** e alla **Dgr 6659 del 11.7.2022** che forniscono ulteriori e specifiche indicazioni per i procedimenti di riesame e per il settore specifico.

Per quanto concerne la documentazione individuata **dall'allegato 3 alla dgr 4107** del 21/12/2020 si specifica che la **Relazione Tecnica dell'A.I.A.** (ALLEGATO TECNICO) dovrà essere resa disponibile in modalità word e contenere, in particolare:

- l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.lgs.152/06;
- l'aggiornamento dello stato autorizzativo dell'installazione mediante la compilazione di specifica tabella con l'indicazione delle autorizzazioni non sostituite dall'A.I.A.;
- il quadro complessivo delle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 riferite all'attività principale, ovvero delle ulteriori BAT Conclusioni e documenti comunitari di riferimento (Brefs) applicabili all'installazione oggetto di

riesame (es. installazioni che, oltre alla 5.2, svolgono ulteriori attività IPPC); per ciascuna BAT così individuata deve essere indicato lo stato di applicazione. Per quanto concerne le BAT conclusion del settore dell'incenerimento rifiuti (Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010) potrà essere utilizzata la tabella di cui al modello messo a disposizione sul sito di Regione Lombardia (sezione Gestione Rifiuti).

Per quanto concerne le ulteriori informazioni previste dall'**all'art. 29-octies c.5 del d.lgs 152/2006** che prevede che *"il gestore presenta, ..., tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili"* e alla **Dgr 6659 del 11.7.2022**, che prevede specifiche indicazioni per gli impianti in questione, sia per quanto concerne i rendimenti energetici, che i livelli emissivi, considerato che:

- per gli impianti in questione che sono allacciati alla Rete di SME di ARPA e provvedono alla trasmissione dei dati di autocontrollo su AIDA in modalità digitale, nonché alla trasmissione annuale ai sensi dell'art. ART. 237 – septiedeces del d.lgs 152/2006, non si ritiene necessaria l'acquisizione dei dati di autocontrollo, in quanto già nelle disponibilità delle Autorità competente e di controllo;
- è altresì opportuno effettuare una valutazione sulle prestazioni dell'impianto sulla base delle ricadute al suolo dei principali inquinanti e su come l'applicazione delle BAT possa incidere su tale aspetto, stante la rilevanza degli impianti in questione;
- è necessario acquisire le informazioni per la valutazione dei rendimenti energetici al fine di valutare l'applicazione delle BAT;

i Gestori dovranno presentare i seguenti elaborati:

1) **Valutazioni delle ricadute al suolo** dei principali inquinanti emessi in atmosfera (almeno NOx e polveri) attraverso uno studio modellistico di dispersione che valuti lo stato attuale (valori emissivi tipici dell'impianto) e futuro, a seguito dell'applicazione delle BAT, nei casi in cui vi è una sostanziale riduzione del limite in concentrazione previsto dalle BAT (come ad esempio può verificarsi per gli NOx il cui limite può variare da 200 o 120 mg/Nmc a non superiori 80 mg/Nmc).

Per la scelta del modello si rimanda al documento "Indicazioni relative all'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti negli studi di impatto sulla componente atmosfera" disponibili al seguente link: (https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/ARIA%20-%20Modellistica%20per%20i%20SIA/Indicazioni_modelli_ottobre%202018.pdf).

Rispetto ai parametri/criteri da utilizzare nel modello, si precisa quanto segue:

- Dati emissioni (§3.2-3.3): dovrà essere valutato lo scenario attuale, utilizzando la media delle concentrazioni medie giornaliere misurate relativamente ai parametri NOx e polveri. Nel caso in cui a seguito dell'applicazione delle BAT si determinasse un abbassamento sostanziale del limite emissivo per i suddetti parametri, tale da incidere sulle prestazioni effettive, dovrà essere valutato anche lo scenario futuro (applicazione BAT), utilizzando la concentrazione limite attesa (media giornaliera).

- Dati meteo (§4.5): l'estensione del dominio temporale deve essere di almeno 2 anni (anni 2020 e 2021)

Deve essere prodotta una relazione di presentazione dello studio che contenga le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate da parte di chi valuta lo studio, impiegando il medesimo modello di dispersione usato dal proponente o un altro modello di dispersione.

2) calcolo dei rendimenti energetici in attuazione di quanto previsto nella Dgr 6659 del 11.7.2022.

Con riferimento a quanto riportato al punto 4.2 .dell'allegato suddetta delibera tutti gli impianti di incenerimento dovranno calcolare i rendimenti energetici relativi all'anno 2021 sulla base dei dati trasmessi al GSE ai sensi del DECRETO 4 agosto 2011 (allegato D) e smi. A tal fine dovrà essere utilizzato il foglio di calcolo messo a disposizione sito di Regione Lombardia (sezione Gestione Rifiuti).

6. Riesame e contestuale modifica dell'A.I.A.

Il Riesame con contestuale richiesta di modifica dell'AIA è disciplinato nella dgr 4107 del 21/12/2020 (allegato 2). Fermo restando gli adempimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA previsti dalla Parte Seconda del D.lgs. 152/06, al fine di razionalizzare l'attività istruttoria e di aggiornamento dell'atto è fortemente raccomandato l'accorpamento dei procedimenti nell'ambito del riesame complessivo.

7. Supporto istruttorio di ARPA

Con riferimento a quanto previsto al punto 2 della delibera Dgr 6659 del 11.7.2022, si precisa che l'attività di ARPA sarà finalizzata al supporto tecnico, a favore della Struttura Autorizzazioni Ambientali della DG Ambiente e Clima (Autorità competente e responsabile del procedimento autorizzativo), nello svolgimento dell'istruttoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della LR 26/2003 per gli impianti di incenerimento rifiuti di competenza regionale.

Più nello specifico ARPA Lombardia garantirà:

- supporto tecnico alla revisione dell'allegato tecnico (quadri D, E, F) parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale e
- partecipazione, a supporto della (Struttura Autorizzazioni Ambientali), alla conferenza dei servizi.

Per ognuno dei 10 impianti, una volta pervenuta la documentazione di cui al punto precedente:

- la Struttura Autorizzazioni Ambientali, previa verifica di procedibilità, convoca la conferenza dei servizi, predispone la proposta di allegato tecnico anche col supporto di ARPA, in particolare per quanto concerne i quadri D, E ed F;
- se necessario, anche sulla base del contributo delle altre amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, la Struttura Autorizzazioni Ambientali procede con la richiesta di integrazioni documentali e alla contestuale sospensione dei tempi;

- nell'ambito delle conferenze dei servizi, ARPA supporterà la Regione, esprimendosi in ordine ad eventuali diverse valutazioni tecniche che dovessero emergere, nel rispetto delle disposizioni dalla normativa di settore e dalla Dgr 6659 del 11.7.2022.